



FLM FEDERAZIONE
LAVORATORI
MILITARI

"Servire et Propugnare"

Segreteria Generale Nazionale

info@flm-militari.com

flm@pec.flm-militari.com

C.F. 92305140284

Via P. Bronzetti, 46 – 35138 Padova (PD)

Prot. FLM – 10/BEN.PERS./BA.SI

Padova, 30 marzo 2021

Allegati: 1 (uno)

Annessi://

A:

(via posta elettronica certificata)

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Oggetto: bacheca sindacale Federazione Lavoratori Militari (FLM).

^^^^^^^^^^^^^^

Stimatissimi Sigg. Ministri della Repubblica, Sigg. Capi di Stato Maggiore, Direttore Generale e Comandanti Generali,

la scrivente Associazione Professionale Militare a Carattere Sindacale “Federazione Lavoratori Militari (FLM)”, regolarmente asseverata con decreto del Ministro della Difesa in data 07/08/2019, è stata sollecitata dai propri iscritti nel merito della mancata pubblicazione sulle bacheche sindacali dei reparti delle numerose istanze e comunicati stampa inviati. La presente è, dunque, per chiarire alcuni aspetti afferenti le prerogative sindacali che riguardano la scrivente O.S., in ragione anche e soprattutto di questa fase di gestione straordinaria dovuta all’emergenza epidemiologica che ha colpito il nostro paese e il difficile momento che stiamo attraversando.

Preme sottolineare come la mancata pubblicazione delle missive e dei comunicati stampa della Federazione Lavoratori Militari in particolare e più in generale di tutte le Associazioni militari a carattere sindacale, oltre a dimostrare ancora una volta come, l’Amministrazione attui con

FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI – FLM

ogni possibile azione/strumento a disposizione, il fine dell'obnubilamento/ostruzionismo all'esistenza dell'Associazionismo militare a carattere sindacale, palesa, cosa ancor più grave, il poco interesse nel raccordarsi con le Associazioni Professionali Militari a Carattere Sindacale regolarmente asseverate, al fine di perseguire insieme, il benessere di tutto il personale militare e delle rispettive famiglie, evitando ovvero negandosi a qualsivoglia confronto, dialogo e fattiva partecipazione alle numerose richieste che le OO.SS. inviano con puntualità.

A quasi 3 anni dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.120/2018, e dopo ben 5 (cinque) “timide” circolari/disposizioni/direttive, emanate dal Ministro della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa (peraltro di opinabile legittimità in quanto sancite dal Datore di Lavoro), nel merito dell'associazionismo sindacale militare, ad oggi continuiamo a registrare come, l'Amministrazione militare stenti ancora a “digerire” ciò che il massimo giudice delle leggi italiano, ha in maniera indiscutibilmente dissolto con la propria decisione. Vale a dire che: “...omissis ceteris... *I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale [...]*”

È giusto il caso di evidenziare come, seppur la massima Corte abbia sancito al punto 15 della propria sentenza di illegittimità costituzionale del comma 2 art. 1475 COM (Codice dell'Ordinamento Militare) che: “*La corretta attuazione della disciplina costituzionale della materia impone a questa Corte un'ulteriore verifica; difatti i valori che essa sottende sono di tale rilevanza da rendere incompatibile con la disciplina stessa un riconoscimento non specificamente regolamentato del diritto di associazione sindacale. La previsione di condizioni e limiti all'esercizio di tale diritto, se è infatti facoltativa per i parametri internazionali, è invece doverosa nella prospettiva nazionale, al punto da escludere la possibilità di un vuoto normativo, vuoto che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale*”. Vuoto normativo che viene utilizzato dall'Amministrazione militare, come “alibi” all'ingiustificata “*ut sedulae iisdem tribuantur neglectione obsistunt*” (fredda indifferenza).

Certamente, più attenta è stata la suprema Corte, conoscendo la flemma del legislatore italiano, spingendosi ben oltre con la propria decisione *erga omnes*, indicando al punto 18 della prefata sentenza che:” ...omissis..., *è indispensabile una specifica disciplina legislativa. Tuttavia, per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l'adeguamento agli obblighi convenzionali, questa Corte ritiene che, in attesa dell'intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) [...]*”

È talmente chiaro l'imperativo di dover/voler oscurare l'esistenza delle associazioni militari a carattere sindacale, che sui siti istituzionali di Forza Armata e Corpo di Polizia ad ordinamento militare (tranne che per l'Esercito), non v'è un chiaro e diretto collegamento ovvero alcun riferimento all'associazionismo professionale militare a carattere sindacale, vi è, invece, l'ostentata pubblicizzazione/sponsorizzazione delle "delibere" (proposte) formulate all'Autorità (datore di lavoro) affiancata e "laddove condivida". Proposte/delibere formulate dalle delegazioni centrali ed interforze della Rappresentanza militare, ritenute dalla maggior parte del personale militare, discutibili, autoreferenziali ed inutili (es. Istituzione di uno pseudo nastrino per ripiegatori di paracadute), soprattutto in considerazione dell'onere economico sostenuto dall'Amministrazione militare¹, nel voler mantenere in auge tale organismo di rappresentanza dei militari, invece di avvalersi delle esistenti Associazioni sindacali militari, le quali non costano assolutamente nulla al contribuente italiano, in quanto autofinanziate con i propri iscritti/tesserati. A tal proposito, con la presente, a valere quale istanza di accesso agli atti e per il principio della trasparenza contabile in capo alla Pubblica Amministrazione, si chiede di conoscere e rendere pubblici, i costi della Rappresentanza Militare sostenuti dall'Amministrazione Difesa, a partire dall'anno 2018.

Di fatto, si osserva come le "delibere/proposte" formulate dalla Rappresentanza militare, trovino il benevolo *placet* da parte dei vari comandanti, nella loro pubblicazione nelle previste bacheche. Ancor più, si vedono i comunicati delle Organizzazioni Sindacali civili della Difesa, legittimamente pubblicate nei previsti luoghi, ma nulla, invece, viene pubblicato nel merito delle iniziative e dei comunicati fatti dalle Associazioni sindacali militari.

Invitiamo le SS.LL. nel porre la dovuta attenzione ai successivi paragrafi, nei quali si procederà a fornire dettagliati riferimenti normativi e legislativi, oltre quelli enunciati prima con la sentenza della Corte Costituzionale, unitamente alle evidenti attività poste in essere contro l'elemento pubblicistico delle Associazioni professionali militari a carattere sindacale, le quali laddove non prontamente corrette, materializzeranno con indiscutibile evidenza, la biasimata condotta antisindacale.

1) Interrogazione parlamentare del Senatore Marton (M5S) volta a conoscere le spese inerenti il funzionamento degli organismi di Rappresentanza Militare. Dai dati forniti nella risposta del Sottosegretario alla Difesa, On. Rossi (PI), già presidente del CoCeR Interforze del X° mandato, risulta che nell'anno 2012 il costo complessivo è stato di quasi 4,4 milioni di Euro, spesi principalmente per le indennità di missione dei delegati. (Legislatura 17-Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00904).

L'art.25 "STATUTO DEI LAVORATORI" (L. 300/70) regola il diritto di affissione, stabilendo che tra le prerogative riconosciute alla RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale) rientra la messa a disposizione di specifici spazi, in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva (*o al luogo di lavoro, per utilizzare la dizione di Corte cost. 231/2013*), deputati per poter affiggere materiale informativo, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie "di interesse sindacale e del lavoro".

Il datore di lavoro ha, dunque, l'obbligo di predisporre gli spazi ed i luoghi citati all'interno dell'unità produttiva, al fine di garantire l'effettiva visibilità dei testi. Pertanto, lo spazio al quale si riferisce la norma deve essere adeguato quanto a superficie ed altezza, situato in un luogo nel quale i lavoratori possono accedere senza difficoltà. In particolare, come stabilito dal Trib. di Roma (30 aprile 1988), dato che la scelta degli spazi di affissione spetta solamente al datore di lavoro (anche in ragione delle valutazioni di convenienza organizzativo-aziendale), per "luogo accessibile" si intende quello dove sia consentito l'accesso (quindi non precluso al transito) e non quello ritenuto più agevole dalle RSA.

D'altra parte si evidenzia che, il datore ha soltanto l'obbligo di destinare appositi spazi adibiti per le affissioni, ma non quello di attrezzare tali spazi con bacheche o altre protezioni. Tanto meno è responsabile diretto dell'integrità qualora decida di inserirle e siano da altri danneggiate.

Il diritto all'affissione sindacale spetta alle RSA (costituite a norma dell'art. 19 dello Statuto) o a un membro delle stesse con apposita delega e comprende qualunque documento oggettivamente sindacale, anche se provenga da partiti politici, associazioni. La responsabilità penale del materiale affisso ricade sul soggetto che ha affisso.

Se è vero che l'art.25 riconosce tale diritto di affissione solo alle rappresentanze costituite a norma dell'art.19 L. 300/70 (cioè firmatarie di contratti collettivi del lavoro applicati nell'unità produttiva) è pur vero che alla Rappresentanza militare, la quale non è firmataria di alcun contratto collettivo di lavoro, avendo nelle sue prerogative la sola attività di concertazione e non quella della contrattazione di 1° e 2° livello, viene riconosciuto il diritto di pubblicazione nelle bacheche dei reparti, delle delibere e delle relative risposte dell'Autorità affiancata. Orbene, lo stesso diritto deve essere garantito alla Federazione Lavoratori Militari (FLM) ovvero alle Organizzazioni sindacali militari riconosciute, con la pubblicazione delle proprie lettere e comunicati in rispetto alle disposizioni, ripetiamo erga omnes, della sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale al punto 18.

Ricordiamo che, lo Statuto dei Lavoratori sancisce che, il datore di lavoro dovendo mettere a disposizione lo spazio per l'affissione delle comunicazioni sindacali, può scegliere il luogo da adibire all'affissione sindacale senza consultare le Rappresentanze sindacali, anche se discutibile ma, *dura lex sed lex*. Il datore di lavoro può modificare il luogo di affissione deciso precedentemente anche senza sentire le Rappresentanze sindacali; anche se non condivisibile, di fatto non rientra nelle condotte antisindacali previste all'art.28 L300/70. Il datore non può rimuovere materiale affisso in bacheca in base ad una propria valutazione della qualità dello stesso (Cass. 23 marzo 1944 n. 2808), pertanto, il datore che defigga materiale sindacale può incorrere nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ex art. 392 c.p..

Nell'ipotesi di affissione illegittima, il datore di lavoro non può procedere materialmente ed unilateralmente alla rimozione di quanto affisso, in quanto tale comportamento integrando una forma di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" e apparendo come forma di supremazia ed un potere di controllo datoriale sull'operato dell'organizzazione, potrebbe ledere gravemente l'immagine del sindacato. Pertanto il datore di lavoro al fine di evitare una condanna per comportamento antisindacale (art.28 L.300/70) è tenuto ad avvalersi necessariamente degli strumenti giurisdizionali (ad esempio procedura cautelare d'urgenza ex art.700 c.p.c.). Una parte della giurisprudenza (Pret. Milano 22/02/1991) ha però ritenuto che, il datore di lavoro sia legittimato a forme di autotutela volte a contrastare l'uso illegittimo degli spazi, ed è stato considerato legittimo il comportamento del datore di lavoro, laddove per esempio, abbia defisso comunicati sindacali denigratori verso lavoratori dissenzienti rispetto alle agitazioni sindacali in atto.

Quindi riassumendo, è fatto divieto al datore di lavoro di impedire l'affissione sindacale, di manomettere le bacheche o rimuovere materiale; l'intervento diretto del datore di lavoro in via di autotutela è ammesso solo se i documenti da defiggere non provengono dalla RSA oppure se ricorrono gli estremi della legittima difesa (come nel caso di comunicati offensivi o diffamatori); esclusi questi due casi, il datore di lavoro si renderebbe responsabile del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

È noto anche che, l'antisindacalità della condotta del datore di lavoro ricorre in ogni comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, né nel caso di condotte tipizzate Sentenza n. 291/2017 pubbl. il 21/09/2017 RG n.

1066/2014 perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto ai permessi sindacali, etc.), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale. Pertanto, ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre la lesione della libertà sindacale (vedi Cass. S.S. U.U. Sent. n. 5295 del 12.6.1997).

Nonostante i vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e nonostante questi pongano in essere evidenti restrizioni su molteplici aspetti della vita quotidiana, non risulta, attraverso un'analisi letterale della normativa, alcuna restrizione sulle prerogative sindacali e sulle libertà sindacali sancite dalla Costituzione Italiana.

È, dunque, evidente che i meccanismi fisiologici dell'istituzione militare non possono essere sospesi e devono trovare una nuova formula in analogia con quanto sta avvenendo con la didattica e con le attività che devono andare avanti per il bene del Paese.

Considerate le limitazioni presenti all'interno dei DPCM precedentemente citati, il nostro sindacato reputa ancor più importante che le organizzazioni sindacali stiano vicine ai lavoratori esplicando al meglio le forme comunicative garantite dalla normativa vigente. Ragion per cui diventa d'importanza strategica la cd. bacheca sindacale digitale. Le libertà sindacali, così come sancite dall'art. 39 della Costituzione, rimarrebbero un principio astratto se non si evolvessero e si sostanziassero all'interno del luogo di lavoro attraverso la piena attuazione dello Statuto dei lavoratori, la L. 300/70. utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici.

A tal proposito, ricordiamo che la nostra organizzazione sindacale ha da sempre dimostrato di essere il concreto, adeguato e giusto strumento di raccordo, raffreddamento, collaborazione e proattività, tra la parte datoriale e gli uomini e le donne che rendono unica e grande la macchina produttiva della Difesa.

Fatte le considerazioni di cui sopra, risulta evidente che per poter esplicare al meglio la funzione sindacale si debbano applicare le potenzialità della tecnologia digitale agli istituti di rappresentanza ed è del tutto evidente che la realizzazione delle libertà costituzionali, in un momento critico come quello che stiamo vivendo, trovi nello sviluppo delle tecnologie informatiche, nuove modalità esplicative, producendo effetti espansivi dei diritti di comunicazione sindacale.

Del resto, l'invio o la ricezione di comunicazioni sindacali attraverso la posta elettronica, fatte le dovute premesse, può equipararsi all'attività di affissione di un volantino che rientra nell'ambito della libertà sindacale concessa a qualunque organizzazione che ne abbia i requisiti.

La scrivente O.S. considera, visto lo *status quo*, la bacheca sindacale digitale una evoluzione di quella fisica e uno strumento strategico per poter comunicare al meglio con i lavoratori militari. Il diritto di affissione, previsto anche all'art. 25 dello Statuto dei Lavoratori, deve essere inteso anche in un senso "digitale" quale interpretazione letterale estensiva del dettato normativo in concomitanza, anche, dei processi in atto di *smart-working*, svolto a distanza attraverso il *web* e delle misure indispensabili per il distanziamento sociale necessario, imposto dallo stato di pandemia.

Manifestando il proprio disappunto ed alla luce delle argomentazioni sopra enunciate, si sollecitano codesti Ministeri, Stati Maggiori e Comandi Generali in indirizzo, laddove non avessero provveduto ad attivare e ad aggiornare la c.d. Bachecca Sindacale digitale sul proprio sito a farlo, dandone, contestualmente alla ricezione di materiale informativo sindacale, giusta pubblicazione e trasmissione ai propri Enti/Comandi/Distaccamenti/Reparti fino a livello minimo ordinativo.

Si chiedono, inoltre, chiarimenti in ordine alla mancata divulgazione, pubblicazione ed affissione di tutte le comunicazioni inviate da parte della Federazione Lavoratori Militari (FLM), precedentemente trasmesse e si invitano le SS.LL. inadempienti a volere provvedere all'immediata divulgazione, pubblicizzazione ed affissione della presente missiva alle precipue articolazioni dipendenti.

Fiduciosi in un Vostro cortese e sollecito riscontro nell'accoglimento delle richieste formulate, l'occasione è gradita per inviare distinti saluti e sensi di elevata stima, uniti all'augurio di buon lavoro.

FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Il Segretario Generale Nazionale

Giuseppe de FINIS



All. A
Lett. Prot. n.
FLM – 10/BEN.PERS./BA.SI.
in data 30/03/2021

ELENCO DEGLI INDIRIZZI

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

On. Prof. Cav. Renato BRUNETTA
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

MINISTRO DELLE DIFESA

On. Lorenzo GUERINI
udc@postacert.difesa.it

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

On. Cav. Comm. Daniele FRANCO
mef@pec.mef.gov.it

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

On. Prof. Enrico GIOVANNINI
m_inf@pec.mit.gov.it

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Capo di Stato Maggiore
Gen. S.A. Enzo VECCIARELLI
stamadifesa@postacert.difesa.it

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Direttore Generale
Amm. Sq. Pietro Luciano RICCA
persomil@postacert.difesa.it

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Capo di Stato Maggiore
Gen. C.A. Pietro SERINO
statesercito@postacert.difesa.it

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Capo di Stato Maggiore
Gen. S.A. Alberto ROSSO
stataereo@postacert.difesa.it

Segue All. A
Lett. Prot. n.
FLM – 10/BEN.PERS./BA.SI
in data 30/03/2021

STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE

Capo di Stato Maggiore

Amm. Sq. Giuseppe CAVO DRAGONE

maristat@postacert.difesa.it

**COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

Comandante Generale

Gen. C.A. Teo LUZI

cgcte@carabinieri.it

**COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

Comandante Generale

Gen. C.A. Giuseppe ZAFARANA

comando.generale@pec.gdf.it

**COMANDO GENERALE
CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA**

Comandante Generale

Amm. Isp. Capo Giovanni PETTORINO

cgcp@pec.mit.gov.it